



Comune di Belmonte Mezzagno
Piazza della Libertà - 90031 - BELMONTE
MEZZAGNO
tel. / fax 0918728011 -
email:protocollo.belmontemezzagno@pec.it
PROVINCIA DI PALERMO

RIUTILIZZO DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E
TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI BELMONTE
MEZZAGNO CON PROT. N. 20090072541 DEL 10/11/2009, UBICATO IN VIA DON PINO
PUGLISI 151 PIANO PRIMO E TERZO, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 13 –
PARTICELLA 1345 - SUBB. 5/6 E 9/10 DA ADIBIRE A SEDE DEL COMANDO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE

Capitolato Speciale di Appalto

Schema di contratto

IMPORTO DEI LAVORI:

In appalto € 46.339,63

A disposizione € 13.643,40

COMPLESSIVO € 59.983,03

settembre 2014

Il RUP

Il Progettista

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il riutilizzo del bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del comune di Belmonte Mezzagno con prot. n. 20090072541 del 10/11/2009, ubicato in via Don Pino Puglisi 151 piano primo e terzo, identificato al N.C.E.U. al foglio 13 – particella 1345 - subb. 5/6 e 9/10 da adibire a sede del comando della Polizia Municipale.
2. L'importo dell'appalto, ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta così costituito: Categoria OG1 — Prevalente — classifica I - importo € 46.339,63 (quarantaseimilatrecentotrentanove/63).
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto è definito come segue:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 30.011,02
Oneri per la sicurezza	€ 767,54
Costo della manodopera	€ 15.561,07
Importo totale dei lavori	€ 46.339,63
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 13.643,40
Importo complessivo dell'intervento	€ 59.983,03

Art. 3 – Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto del presente appalto, possono riassumersi come appresso:

- ◆ ampliamento ed adeguamento dell'impianto elettrico;
- ◆ tinteggiatura di pareti e soffitti interni con pittura lavabile;
- ◆ rifacimento dei servizi igienici;
- ◆ sostituzione degli infissi interni con porte interne cieche tamburate.

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione dell'appalto

Procedura aperta

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto sarà stipulato interamente a misura.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. L'importo del contratto corrisponde all'importo a base di gara decurtato dal ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, sommato agli oneri per la sicurezza ed al costo della manodopera non soggetti a ribasso.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 6 - Categoria prevalente

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, gli stessi si intendono appartenenti alla categoria OG1.

Art. 7 – Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari, in base ai quali sono pagati i lavori, sotto la deduzione del ribasso d'asta, comprendono tutti gli oneri generali e particolari, e si intendono accettati dall'Imprenditore come remunerativi in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dei lavori.

I prezzi unitari comprendono:

- ◆ circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè d'opera;
- ◆ circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri accessori di altra natura;
- ◆ circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;
- ◆ circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio.

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, così come stabilito dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010, deve essere effettuata o raggugiando i nuovi prezzi a quelli di lavori simili compresi nel contratto o ricavandoli da nuove analisi.

Art. 8 – Varianti in corso d'opera

In conformità all'art. 132 del D.lgs.163/06 e degli artt. 161 e 162 DPR 207/2010, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ◆ per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- ◆ per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- ◆ per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- ◆ nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile (situazioni idrogeologiche);
- ◆ per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile

del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. Non sono considerati varianti ai sensi dei punti precedenti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 9 – Condizioni d'appalto

L'Appaltatore dichiara, così come risulta espressamente indicato in sede di offerta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- ◆ aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- ◆ aver effettuato una verifica della disponibilità delle mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- ◆ aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere e di aver verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi;
- ◆ di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- ◆ di non chiedere alcun compenso in considerazione del fatto che gli alloggi sono abitati; perciò si obbliga a adoperare tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere l'abitabilità degli stessi durante tutto il corso dei lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'imminente esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Variazioni alle opere appaltate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da realizzare.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali; delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Direzione dei lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione.

Art. 11 – Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere il concordamento di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. Relazione tecnica generale;
 - b. Il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - d. Elenco Prezzi;
 - e. Computo Metrico Estimativo;
 - f. la stima incidenza della manodopera, che riporta, per ogni categoria di lavoro, la percentuale del costo della manodopera non soggetto a ribasso;
 - g. Elaborati grafici;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. il decreto lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., codice dei contratti;
 - b. la legge regionale n. 12 del 12/07/2011;
 - c. il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
 - d. il decreto n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. il D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Art. 14 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'Ente Appaltatore si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 15 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve indicare per iscritto all'Istituto la persona che lo rappresenta, sostituibile su richiesta motivata dell'Ente Appaltatore. La direzione dei lavori è assunta da un direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori. Il direttore di cantiere dovrà mantenere continui contatti con il tecnico dell'Istituto Direttore dei Lavori per informarlo sull'andamento dei lavori e ricevere disposizioni sugli stessi. Egli collaborerà attivamente con il D.L. anche per la redazione della contabilità fornendo tutti i dati necessari. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'Ente Appaltatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Ente Appaltatore del nuovo atto di mandato.

Art. 16 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali si applica l'art. 167 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 – Consegna ed inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori, così come previsto dall'art. 153 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto. La consegna sarà effettuata con le modalità di cui agli artt. 153, 154, 155 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.
2. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 15 giorni dalla data del verbale di consegna.

Art. 18 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto resta stabilito in giorni **120 (centoventi)** naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale, comunque non superiore al 10% dell'importo dei lavori.

Nella determinazione del tempo utile per la ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle condizioni meteorologiche ambientali che pertanto non potranno essere invocate per richiedere ulteriori proroghe.

Art. 19 – Sospensione e ripresa dei lavori

Ai sensi dell'art. 158 del DPR 207/2010, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa.

Per le sospensioni non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Art. 20 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 21 - Adempimenti specifici dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto all'Istituto, prima della stipula del contratto di appalto, un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati i nominativi degli operai impiegati nel presente appalto. I dati riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni

qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia), a mezzo comunicazione scritta.

2. L'appaltatore deve trasmettere all'Istituto, prima del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

Art. 22 – Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto alla Direzione dei lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione.

Art. 23 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 24 – Modalità e termini di collaudo

Ai sensi dell'art. 237, comma 1, del DPR 207/2010, si darà luogo al certificato di regolare esecuzione che dovrà essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 25 – Manutenzione delle opere fino al collaudo

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 26 ter della legge n. 98 del 9/8/2013 e della circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità del 14/11/2013, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dal tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. Si applica l'art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010.

Art. 27 – Pagamenti in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro **35.000,00** (trentacinquemila/00).

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che dovrà essere richiesto dalla stazione appaltante.

L'appaltatore ha diritto all'immediata contabilizzazione delle opere eseguite ove regolarmente prescritte ed autorizzate, di contro nulla potrà pretendere per i lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Non saranno accreditati materiali e manufatti a piè d'opera dovendosi intendere che gli acconti sono relativi alle sole opere eseguite.

Art. 28 – Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 235 e art. 124, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 29 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Ente Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 32 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante essa è presentata in originale all'Ente Appaltante. prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito; L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4. L'Ente Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà incamerata.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

Art. 34 - Polizza di esecuzione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (polizza CAR)

1. L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'ENTE APPALTANTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara ed è pari all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare l'ENTE APPALTANTE contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente Appaltante e l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non

comporta l'inefficacia della garanzia. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000 Euro.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere all' Ente Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 36 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno definite ai sensi degli art. 239 e seguenti del D. Lgs. 163/2006.

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali

- integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto all'Ente Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente Appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Ente Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, l'Ente Appaltante medesimo comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione di ogni pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 38 – Motivi di risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b. quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori senza giustificato motivo;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., dei piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli dall'Ente Appaltante.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare i successivi offerenti ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
4. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall' Ente Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

CAPO 8 - NORME FINALI

Art. 39 – Subappalti e cottimi

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente contratto a meno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta.

Qualora l'Appaltatore stesso intenda fare eseguire in subappalto o a cottimo alcune opere ad altre Imprese specializzate dovrà attenersi alle norme di cui all'art. 118 del codice dei contratti, previo accertamento del possesso dei necessari requisiti delle Imprese proposte, potrà a suo insindacabile giudizio concederla o negarla e potrà, altresì, dopo averla eventualmente concessa, revocarla, in qualsiasi momento, senza alcun diritto dell'Appaltatore a richiedere risarcimenti o proroghe; è, altresì, convenuto che l'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

Qualora l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte le opere di cui al presente contratto, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, si potrà procedere alla rescissione del contratto in danno.

E' vietato, in ogni caso, all'Appaltatore di:

- ◆ affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;
- ◆ affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
- ◆ Qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione sono espressamente vietate.

Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- ◆ l'assunzione in proprio, tenendone indenne l' Ente Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- ◆ la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o da terzi;

- ◆ le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell' Ente Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- ◆ tutti gli oneri per occupazioni di aree pubbliche e private, per impianti di cantiere o per deposito dei materiali o per lo scarico a rifiuto delle terre;
- ◆ la redazione del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006; i piani dovranno essere trasmessi all'Ente Appaltante prima dell'inizio dei lavori.
- ◆ l'esecuzione dei lavori in edifici occupati da terzi, con tutti gli oneri necessari per assicurarne l'abitabilità durante il corso dei lavori, l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone o cose.
- ◆ l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevato l' Ente Appaltante.
- ◆ tutto il personale dell'impresa dovrà mantenere, nei riguardi degli abitanti degli alloggi, un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza e dell'educazione e non intavolare discussioni in merito alla natura dei lavori, ma riporterà ogni richiesta o contestazione al direttore dei lavori al quale è demandato il compito di risolvere ogni vertenza.

Art. 41 – Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 42 – Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 43 – Estensione di responsabilità

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e sospenderà i pagamenti sino a quando gli obblighi siano stati integralmente adempiuti. Per la sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sarà compito e diritto del direttore dei lavori di effettuare:

- ◆ verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla mano d'opera impiegata;
- ◆ la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del Capitolato d'Appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di Subappalto.

Art. 44 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali e i diritti di segreteria;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.